CAMERA DEI DEPUTATI N. 3505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ANTONIAZZI, ROMEI, DA ROIT, CAZZATO, BOLDRINI, MINEO, GRAZIOLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 giugno 1982 (Stampato n. 1770)

Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 giugno 1982

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, nu-

mero 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.